

Comune di Biella

Annuncio relativo alla approvazione Variante parziale n.1/2022 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R.56/77 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE
(...omissis..)
DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute rispetto alla variante parziale n.1/2022 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 27.4.2023, controdeduzioni contenute nel fascicolo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed avente per titolo **“Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”**, predisposto nel mese di giugno 2023 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca.

2. Di approvare, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013, L.R.17/2013, L.R. 3/2015 e L.R.26/2015, la variante parziale n.1/2022 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale:

- **Relazione illustrativa – settembre 2022;**
- **ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante parziale n.1/2022 al P.R.G.C. con il Piano paesaggistico regionale (PPR) – settembre 2022**
- **Tavv. 7.1 SUD – 7.2 EST– Planimetria di Piano – scala 1:5000 – settembre 2022;**
- **Tavv. 8.12 – 8.18 – 8.22 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000 – settembre 2022;**
- **Stralcio N.T.A. – settembre 2022.**

3. Di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. L.R.56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e successivamente dalle L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015 n.26, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

4. Di dichiarare, ai sensi del comma 7 e 11 dell'art.11 del Regolamento regionale recante **“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”**, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R, il rispetto delle disposizioni normative del Ppr cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all'articolo 46, comma 9, delle Nda del Ppr medesimo.

5. Di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della

L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. Condizioni di classificazione) e pertanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. Di dare atto che la presente variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRG vigente di cui alla lettera e) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che altresì rispetta i parametri di cui alle lettere c), d), f) del medesimo comma, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

(...omissis..)

7. Di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*.

8. Di dare atto che, ai sensi delle D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931 e D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977, in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, condeterminazione n. 254 del 29.3.2023 a firma del dirigente del Settore Gestione del Territorio, arch. Alberto Cecca, si è preso atto dell'esclusione della presente variante parziale dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i..

9. Di dare atto che la presente variante parziale è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Di trasmettere alla Provincia e alla Regione la presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.